

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3636

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERROTTA

Modifiche all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti

Presentata il 5 febbraio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'approvazione della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), in particolare della disciplina della chiusura delle liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 16, sono state dimenticate quelle attualmente in essere dinanzi alla Corte di cassazione. Questa omissione genererà un'anticostituzionale disparità di trattamento per il cittadino.

Si tenga, inoltre, presente anche il danno che deriverebbe al cittadino al quale venga respinto il ricorso in cassazione. Questi, infatti, non potrebbe usu-

fruire del condono, in quanto scaduti i termini.

Inoltre, la lettera *a)* del comma 3 del citato articolo 16 definisce come lite pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Noi tutti sappiamo che l'ultimo grado di giudizio è quello della cassazione e pertanto, a maggior ragione si evidenzia un errore puramente formale da parte del legislatore.

Per questo si è provveduto a predisporre la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « corte di appello » sono inserite le seguenti: « o alla Corte di cassazione »;

b) al comma 8, dopo le parole: « alle corti d'appello » sono inserite le seguenti: « nonché alla Corte di cassazione ».

